

aranAGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONIDirezione I di Contrattazione
U.O. Relazioni sindacali

ARAN - Protocollo Uscita



N.0005034/2017 del 12/06/2017

Rif.Aran prot. n. 4846 del 6.6.2017

All'ISPRA
Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale
Dipartimento del Personale e degli AA.GG.
Roma

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: assemblea sindacale

Con nota del 6 giugno 2017 prot. n. 27629 codesto Istituto ha fatto presente di aver ricevuto dalle segreterie nazionali di FLC CGIL, FIR CISL e UIL SCUOLA RUA l'indizione di un'assemblea sindacale esterna, per un'intera giornata, destinata ai lavoratori degli enti pubblici di ricerca, da svolgersi nei pressi di Palazzo Vidoni. Ha chiesto, quindi, di conoscere se tale richiesta possa aver seguito atteso che a sostegno della stessa la UIL RUA ha inviato la sentenza della Corte di Cassazione n. 19228/2001 ma, comunque, a codesto Istituto non sembrerebbe applicabile alla fattispecie regolata dall'art. 2 del CCNQ del 7 agosto 1998. Ha, infine, richiesto un parere relativamente alla attuale validità dell'art. 29 del DPR 171/1991 che prevedeva per i dipendenti degli enti di ricerca e sperimentazione un monte ore pro-capite di 30 ore destinate all'assemblea sindacale.

In merito si evidenzia che codesto Istituto ha posto in passato analogo quesito a cui l'Agenzia ha risposto con nota n. 6234 del 26.6.2009, che si allega.

Ad ogni buon fine si precisa che l'istituto dell'assemblea sindacale nel pubblico impiego trova la sua disciplina specifica nell'art. 2 del CCNQ del 7 agosto 1998 e nei CCNL di comparto che possono definire condizioni di miglior favore (cfr. comma 1 art. 2 citato). Pertanto, la sentenza della Corte di Cassazione n. 19228/2001 citata non può essere presa a riferimento per il caso esposto, avendo ad oggetto una controversia attinente il settore privato e conseguentemente regolata dallo Statuto dei lavoratori.

Sotto tale profilo si osserva che, se per assurdo volessimo estendere al pubblico impiego la disciplina prevista dall'art. 20 della Legge n. 300/1970 e la giurisprudenza ad esso afferente, allora dovremmo anche tener conto che la Corte di Cassazione si è espressa più volte affermando che il tetto quantitativo di 10 ore per assemblea sindacale di cui al comma 1 dell'art. 20 citato, rappresenta un limite da riferirsi non al singolo lavoratore ma alla generalità degli stessi (cfr. sentenza Corte di Cassazione n. 21 luglio 2009, n. 1642 e sentenze conformi) con la conseguenza che il numero di ore a disposizione per lo svolgimento di tale diritto sarebbe notevolmente compresso.

Quanto, infine, alla richiesta di conoscere se trovi ancora applicazione nei confronti degli enti di ricerca e sperimentazione l'art. 29 del DPR 171/1991, si ribadisce che - nel quadro normativo e contrattuale vigente anche per il comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, ora

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione I di Contrattazione
U.O. Relazioni sindacali

confluito nel neo comparto Istruzione e Ricerca - il monte ore per la partecipazione alle assemblee sindacali è di 10 ore annue pro- capite come previsto dal citato art. 2, comma 1 del CCNQ del 7 agosto 1998 e s.m.i.

Al riguardo, si fa presente che tale disposizione contrattuale ha previsto che i contratti collettivi di comparto o area potessero definire condizioni di miglior favore rispetto a quelle contenute nel medesimo articolo 2. In merito, il CCNL del comparto Ricerca del 7 aprile 2006 all'art. 35, comma 2, tuttora vigente, ha regolato l'istituto dell'assemblea nonché gli altri diritti sindacali con un semplice rinvio alla disciplina contenuta nel CCNQ del 7 agosto 1998, senza normare *in melius*.

Pertanto, l'art. 29 del DPR 171/2009 non è, di fatto, più in vigore, essendo stata la materia in parola disciplinata, anche se con mero richiamo ad altro contratto, dall'art. 35, comma 2 del CCNI, del comparto Ricerca del 7 aprile 2006.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elvira Gentile

